



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

A.L.E.R.A.MO. ONLUS APS

PREMESSA

Il progressivo degrado della partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, il declino delle attività economiche e culturali, il disagio diffuso, il decadimento dell'istruzione pubblica e privata anche a livello universitario, l'impovertimento progressivo dei ceti medi della popolazione, il senso della precarietà sia economica che nei rapporti affettivi, il senso di dissolvimento del consesso sociale, la perdita di identità culturale e religiosa, se da un lato inducono ad una rassegnazione carica di frustrazione e di pericolosa animosità dall'altro sollecitano alla ricerca di mezzi di espressione, di partecipazione e di costruzione del futuro.

A tale scopo, nella convinzione che è indispensabile progettare un sistema innovativo di recupero economico del territorio, costruire nuove prospettive di lavoro, valorizzare le risorse esistenti e le competenze che, altrimenti ricercano altrove opportunità di inserimento nel processo lavorativo e di ricerca scientifica, ma soprattutto che è indispensabile ed urgente ideare un diverso sistema di relazioni pubbliche e private, si vuole sollecitare tutte le risorse esistenti sul territorio al fine di creare insieme il futuro del "Monferrato".

Nel contempo lo scopo ultimo non risiede esclusivamente nelle attività di promozione e di realizzazione economica e culturale, ma precipuamente nel sistema di relazioni che si vuole costruire e radicare diretto a modificare integralmente l'attuale sistema di rapporti privati e pubblici.

Solo una <<rivoluzione>> pacifica ma non silenziosa può fornire gli strumenti indispensabili alla realizzazione di un progetto ambizioso ed anche nel complesso semplice e immediato.

Lo scopo che l'Associazione si prefigge è la realizzazione di uno sviluppo economico, sociale e culturale omogeneo e libero che coinvolge ogni parte del territorio interessato.

Solo dando voce ai Comuni e ai cittadini, singoli o in gruppi di interesse, è possibile comprendere le esigenze, conoscere le potenzialità e creare le basi per uno sviluppo concreto, armonico e duraturo.

Art.1 Costituzione

1. In data 5 febbraio 2008 si è costituita in Casale Monferrato via Ruffino Alliora, 32 l'Associazione denominata Associazione di Libero sviluppo Economico-culturale per la Rinascita Asintotica del Monferrato A.L.E.R.A.MO. organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta Associazione. A seguito delle modifiche introdotte dai dd. lgs. 3 luglio 2017 nn. 112 e 117 e del d.p.r. 28 luglio 2017 si è prevista l'abrogazione della normativa in essere che regolamentava le Onlus;

2. L'associazione:

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

svolge unicamente le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di

altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ASP aventi le stesse finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dalla normativa sul Terzo Settore e in particolare decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 Attività

1. L'Associazione svolge le seguenti attività nell'ambito del territorio identificato storicamente come antico Marchesato del Monferrato nella sua massima estensione e comprendente anche il territorio della Diocesi di Casale Monferrato, individuando una zona che si estende dalla provincia di Alessandria ed Asti in parte a quella di Vercelli e Torino:

tutela, valorizzazione, manutenzione e conservazione dell'ambiente naturale e delle risorse forestali, zootecniche, agricole ed idriche;

individuazione, approfondimento e promozione di studi, ricerche, sperimentazioni relative all'ambiente ed alle attività correlate al fine di ottimizzare coltivazioni, raccolta, trasformazione di prodotti "naturali" e sviluppare tecnologie ecocompatibili per la vitivinicoltura, agricoltura biologica, apicoltura, coltivazioni e allevamenti in genere;



tutela, valorizzazione, manutenzione, conservazione e salvaguardia

dell'ambiente costruito, controllo e monitoraggio della nuova edificazione;

tutela, valorizzazione, manutenzione, conservazione e salvaguardia dei beni

architettonici, monumentali e delle preesistenze archeologiche;

creazione di strutture atte a rendere fruibili le ricchezze del territorio;

studi, ricerche, progetti, iniziative in campo culturale, artistico e religioso;

formazione culturale, educazione ed ogni altra attività o iniziativa

finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

costruzione di una rete che divenga strumento di relazione fra tutte le

attività svolte nel territorio per la promozione dei prodotti e delle ricchezze

locali e nel contempo costituisca momento di scambio culturale nell'ambito

territoriale e del territorio con il resto del mondo;

collaborazione ed interazione continuativa con Enti Pubblici e Privati, realtà

locali e strutture imprenditoriali.

Attività di formazione del personale docente e non nei seguenti ambiti:

ambiti trasversali:

didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; innovazione

didattica e didattica digitale; didattica per competenze e competenze

trasversali; gli apprendimenti.

ambiti specifici:

educazione alla cultura economica; orientamento e dispersione scolastica;

bisogni individuali e sociali dello studente; problemi della valutazione

individuale e di sistema; alternanza scuola-lavoro; inclusione scolastica e

sociale; dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e

problematiche relazionali; conoscenza e rispetto della realtà naturale e



ambientale; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

2. Nella convinzione che sempre di più prevalga la necessità di privilegiare il come e il perché si agisce sul territorio, l'associazione si prefigge lo scopo di elaborare strategie di sviluppo e di crescita economico - culturale secondo una logica equa e solidale.

Per equo si intende un metodo politico diretto ad ottenere uno sviluppo che privilegi la persona umana e la sua piena realizzazione, compatibile con l'ambiente, in sintonia con la vocazione naturale e culturale del territorio, supportato da valori etici condivisibili e condivisi, proiettato alla creazione nel futuro di una realtà sociale, ambientale, culturale e religiosa ove ognuno sia riconosciuto come soggetto di diritti, sia soddisfatto nei suoi bisogni e possa esprimere le proprie potenzialità.

Per solidale si intende un metodo politico diretto ad offrire opportunità di lavoro, di crescita economica e culturale sollecitando le professionalità e le capacità individuali e di gruppo, con lo scopo finale di ottenere la migliore diffusione del benessere.

A tale scopo è indispensabile consentire sia ai singoli cittadini, alle associazioni, agli enti locali, pubblici e privati, ma soprattutto a gruppi spontanei di cittadini uniti da un fine comune, anche se transitorio e dettato dalla necessità di soddisfare un interesse degno di tutela immediata, di esprimere la propria opinione e apportare le proprie competenze.

3. L'attività principale della ASP è essenzialmente quella di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui

alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.p.r. n. 1409/1963, valorizzazione dell'ambiente e della natura (con esclusione della raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani), valorizzazione culturale umana, ambientale e artistica delle risorse del territorio tendente a perseguire finalità di solidarietà sociale, a sostegno delle famiglie, delle famiglie di recente composizione o con figli minori o anziani o in attesa di occupazione, in situazioni di disagio sociale e economico, perché svolgenti attività non idonea all'aspirazione e capacità individuali.

4. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dai dd. lgs. 3 luglio 2017 nn. 112 e 117 e dal D.P.R. 28 luglio 2017

Art. 3 Soci

1. Sono Soci quelli che hanno sottoscritto lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio di gestione, visto anche quanto statuito dal successivo art. 15.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio di gestione.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; morte; indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.



4. Possono essere soci: i singoli; le libere associazioni, gli enti pubblici, gli enti locali territoriali, i consorzi privati e pubblici, i comitati nei limiti previsti dalle disposizioni in materia di riforma del Terzo Settore.

Art. 4 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal consiglio direttivo.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
4. la regolamentazione dei rapporti tra soci vengono demandate a un regolamento che verrà sottoposto alla deliberazione dell'assemblea entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente statuto.

Art. 5 Organi

1. Sono organi dell'associazione:

l'assemblea;

il consiglio di gestione;

il presidente ed il vice-presidente;

il revisore dei conti;

Art. 6 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci e dal comitato consultivo; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 3 deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

eleggere il presidente;

eleggere i membri del comitato;

eleggere il revisore dei conti;

approvare il bilancio preventivo;

approvare il bilancio consuntivo;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Art. 7 Consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Fa parte del consiglio almeno 1 socio fondatore quale garante dei principi ispiratori e degli obiettivi dell'Associazione
3. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail o a mezzo telefono e sms). Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno due dei tre componenti.
4. Il consiglio ha i seguenti compiti:
 - eleggere il vice-presidente;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;

determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;

determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;

richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale.

stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 8 Presidente e vice-presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Si propone di sopprimerlo.



5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente.

Art. 9 Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

provvede al disbrigo dell'ordinaria amministrazione;

è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;

provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art. 10 Revisore dei conti

1. L'assemblea provvederà a nominare un revisore dei conti qualora le leggi in materia ne prevedono l'obbligatorietà

Il revisore avrà tutte le prerogative previste dalla disposizione in materia e in particolare di visionare i documenti associativi e le scritture contabili

2. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

3. Il revisore riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Vercelli, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12 Compenso

Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art.13 Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

3. Gli organi restano in carica sino alla sostituzione effettuata secondo le disposizioni di statuto

Art.14 Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:



quote associative;

contributi dei soci;

contributi dei privati;

contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

introiti derivanti da convenzioni;

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio gestione.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal consiglio di gestione.

Art.15 Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal consiglio di gestione.

Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16 Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio di gestione, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.17 Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.18 Impiego degli utili

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.19 Devoluzione del patrimonio

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni normative in materia.

Art.20 Denominazione dell'associazione

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS".

Art.21 Modifiche allo statuto



I. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art.22 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Moncalvo, 22 luglio 2025

REGISTRATO PRESSO U.
CASALE M.TO - DP ALESSANDRIA
IN DATA 22/07/25 N° 257 SERIE 3
ESATTI € 200,00 (duecento,00)
IMPOSTA ASSOLTA PER ANNI 1

Il Funzionario
Paolo Gallina